

TAR LAZIO

Roma

Con ricorso r.g. 9306/07 (sez. IIIbis) contro Ufficio Scolastico Provinciale Roma + altri, la prof.ssa Elena Porrino ha chiesto: 1. annullamento delle 'Graduatorie provinciali ad esaurimento' del 27.7.2007 - Classe A 446, per essere stata inserita al posto 33 (punti 74) e non 31 (punti 76), nonché Classe A 445 per essere stata inserita al posto 17 (punti 63) e non 14 (punti 65); 2 annullamento del provvedimento del D. G. U.S. Regionale per il Lazio 18.07.2007 prot. 5.558, che ha indicato agli UU.SS.PP del Lazio di attribuire 1 punto ai Diplomi FOR.COM.; 3. accertamento e riconoscimento del diritto a conseguire la migliore posizione in entrambe le graduatorie per l'ottenimento di contratti a tempo sia determinato che indeterminato.

La ricorrente, iscritta nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Roma, nell'a. a. 2006/2007 ha seguito, presso il For.Com., il 'Corso di Perfezionamento Post Lauream 1500 ore' per ore 1500 e 60 CFU (crediti formativi universitari), sostenendo l'esame e conseguendo il diploma. In sede di aggiornamento della graduatoria ha chiesto l'attribuzione di 3 punti per tale titolo, come riportato al punto C.7 dalla tabella All. 2 del D.D.G. del 16.3.2007. Vedendosi riconosciuto solo 1 punto ha proposto ricorso al TAR, deducendo: Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 27 del 15.3.2007 e del D.D.G. 16.3.07, sotto due diversi profili, e della legge 241/90. Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità – arbitrarietà – sviamento - carenza e contraddittorietà di motivazione – insufficiente istruttoria). Quanto sopra si notifica per integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione del TAR Lazio ord. 1136/08 del 5.6/24.9.2008 a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti A445 e A446 presso l'U.S.P. di Roma.

Avv. Pierluigi Giammaria

